



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

PRATICA N. DUT - 108 - 2018 **del 04-07-2018**
DETERMINA N. **del Registro generale**

**OGGETTO: Attribuzione d'incarico ed assunzione impegno di spesa a favore della ditta Moliser S.n.c. per la fornitura e la posa in opera di serramenti in alluminio presso la Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Di Pietro".
CUP J44H15000060004 - CIG ZDC243C3E8**

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 30/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2018/2020 e relativi allegati;
- con decreto del Sindaco n° 5 del 11 giugno 2018, emanato ai sensi dell'art. 50 X° comma e dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, si è provveduto all'individuazione e alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;

ATTESO che si ritiene necessario procedere alla sostituzione dei serramenti in alluminio, in quanto ammalorati ed oggetto di infiltrazioni, posti lungo il lato fronte Statale della Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Di Pietro";

VISTO l'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

PRESO ATTO che:

- l'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dispone che "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 (Convenzioni CONSIP), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti";
- l'art. 1 del DL 6 luglio 2012, n. 95 dispone che: "1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche

conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. ... Omissis...

3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.

- l'articolo 1 comma 449 della L. L. 27 dicembre 2006, n. 296, per gli affidamenti sopra soglia comunitaria, prevede la possibilità di ricorrere alle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.” (Comma modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 495, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016).
- l'articolo 1 comma 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, obbliga le amministrazioni pubbliche a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (Comma modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 495, lett. b) e comma 502, lett. a), b) e c) della L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016).
- il comma 3 dell'art. 23ter del D.L. 24-6-2014 n. 90, modificato dall' art. 1, comma 501, lett. a) e b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016 dispone che “Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”.
- sulla Gazzetta Ufficiale del 19.4.2014 (S.O. n. 10/L) è stato pubblicato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 con il quale – in attuazione della legge 28.1.2016, n.11- si è provveduto a dare attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ed entrato in vigore dal 20 aprile 2016.
- l'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Contratti sotto soglia) dispone:
“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi (euro 209.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione - euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX), mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione

di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.”

– l'art. 37 del D. Lgs n. 18 aprile 2016 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) dispone che:

“1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 (euro 209.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione - euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX), nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

5. (omissis)

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.”

RILEVATO che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di lavori di importo inferiore ai 40.000 euro, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, è possibile procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione, in quanto non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 50/2016, fermo restando l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

CONSIDERATO che trattasi di affidamento di lavori di importo inferiore a 40.000 euro e pertanto si procede, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, mediante affidamento diretto, per la seguente motivazione:

- a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato sulla base di prezzi di mercato;
- b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto colma il proprio fabbisogno, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell'utenza;
- c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene sia nei termini previsti dalla programmazione disposta dal Piano Dettagliato degli Obiettivi, sia nei termini previsti per acquisire il servizio, necessari ai fini dell'efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra;
- d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente sia individuato a parità di condizioni, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte del portale Arca-Sintel;
 - la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della Richiesta d'Offerta;
- e) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal D.Lgs n. 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese, visto che si utilizzano i sistemi di individuazione degli operatori economici previsti dagli strumenti telematici di acquisto;
- f) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del D.Lgs n. 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.Lgs n. 50/2016;
- g) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

RILEVATO:

- che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Sintel dei lavori affidati;
- che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura negoziata al fine dell'affidamento ad esso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;
- che si rispettano le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

ESAMINATE le offerte di preventivo pervenute per l'espletamento della fornitura con posa dei serramenti in argomento:

- 1) GARDASERRAMENTI S.n.c. di Villanuova sul Clisi con prot. n. 7409 del 15 maggio 2018;
- 2) MOLISER S.n.c. di Gavardo con prot. n. 9571 del 13 giugno 2018;

RITENUTO che tra le offerte pervenute, la più conveniente in ordine alle caratteristiche tecniche richiamate, al rispetto dei tempi di fornitura ed al prezzo risulta essere quella della ditta MOLISER S.n.c. di Gavardo per l'importo di € 30.216,00 + I.V.A.;

PRECISATO che:

- il fine che si intende perseguire è la sostituzione dei serramenti in alluminio, in quanto ammalorati ed oggetto di infiltrazioni, posti lungo il lato fronte Statale della Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Di Pietro";

- il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto i lavori di sostituzione dei serramenti in alluminio posti sul lato fronte Statale della Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Di Pietro":

- luogo di svolgimento: Via Tartaglia;
- durata: dieci giorni;
- corrispettivo a base di gara: € 30.216,00 più IVA di legge;
- data di consegna/emissione fattura: 31.10.2018;
- scadenza: 30 gg da emissione fattura;

RAVVISATA la necessità di procedere all'affidamento dell'intervento in parola attraverso l'utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell'art. 328 del reg. DPR 207/2010 tramite l'utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel sul sito www.arca.regione.lombardia.it;

VISTO il dettaglio della procedura di richiesta d'offerta recante il codice identificativo ID 98436356;

DATO ATTO:

- che il giorno 20.06.2018 sul Sistema telematico SINTEL si sono attivate le procedure (RdO) utili all'affidamento di quanto sopra;
- che l'importo negoziabile è stato fissato in € 30.216,00 - I.V.A. esclusa;
- che il Criterio di aggiudicazione stabilito è il: Criterio del prezzo più basso;
- che la data di chiusura della fase di accettazione dell'offerta era fissata per il 22.06.2018;
- che il fornitore invitato alla trattativa risulta essere la ditta: MOLISER S.n.c. con sede in Via Giroli n. 35 a Gavardo (BS);
- che a tal proposito, nel termine fissato per la procedura, la citata Ditta, tramite la piattaforma informatica Sintel, trasmetteva propria offerta ID n. 1529499762358;

ESAMINATA l'offerta pervenuta dalla ditta citata per l'espletamento della fornitura con posa dei serramenti in argomento pari a somma di € 28.401,40 – I.V.A. esclusa;

VISTI i Report con l'esito della procedura generato dal Sistema Informatico Sintel di Arca Regione Lombardia;

RITENUTA valida le offerta di cui sopra nonché opportuno affidare alla suddetta ditta la fornitura con posa dei serramenti in oggetto;

DATO ATTO di non essere tenuto al pagamento del contributo AVCP, in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore a €. 40.000,00;

PRESO ATTO che:

- in relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 è stato attribuito il seguente CIG: ZDC243C3E8;
- il codice univoco progetto (CUP) assegnato è il seguente: J44H15000060004;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

ACCERTATO che la somma da riconoscere alla ditta MOLISER S.n.c. per la fornitura con posa di serramenti che si affidano trova regolare capienza al capitolo 20431/600 – impegno 2018/214.0 del Bilancio corrente;

RITENUTO di poter correttamente considerare tale intervento come opere complementari all’intervento primario di manutenzione straordinaria ed adeguamento della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Di Pietro” in corso, imputandolo sulle somme a disposizione dell’opera medesima.

VISTO il vigente Statuto Comunale.

VISTO il Regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA

- 1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all’acquisizione tramite l’utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel sul sito www.arca.regione.lombardia.it per la fornitura con posa dei serramenti, in quanto ammalorati ed oggetto di infiltrazioni, posti lungo il lato fronte Statale della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Di Pietro” da parte della ditta MOLISER S.n.c. con sede in Via Giroli n. 35 a Gavardo (BS), che ha reso offerta per l’importo di € 28.401,40 + I.V.A. al 22%;
- 2) di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:
 - luogo di svolgimento: Via Tartaglia;
 - durata: dieci giorni;
 - corrispettivo di contratto: € 28.401,40 più I.V.A. di legge;
 - data di consegna/emissione fattura: 31.10.2018;
 - scadenza: 30 gg da emissione fattura;
- 3) di impegnare, a titolo di sub-impegno a valere sull’impegno principale n. 2018/214.0, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art. Imp.	20431/600 2018/214.0	Descrizione	Sistemazione ed adeguamento edificio adibito a scuola media		
Creditore	MOLISER S.n.c. con sede in Via Giroli n. 35 a Gavardo (BS)				
Codice fiscale	00530880178				
P IVA	00569560980				
Causale	Sostituzione serramenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Di Pietro”				
Modalità finan.	--				Finanz. da FPV si
Imponibile	28.401,40	IVA 22%	6.248,31	TOTALE	34.649,71
Spesa ripetibile		Spesa non ripetibile	X	Anno	2018

- 4) di dare atto:
 - di non essere tenuti al pagamento del contributo AVCP, in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore a €. 40.000,00;

- della compatibilità monetaria del pagamento della predetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con gli equilibri di cassa, con il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art.1, comma 710 e ss. della Legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015;
- 5) di dare atto che:
- in relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 alla presente fornitura è stato attribuito il CIG che si indica a seguire: ZDC243C3E8;
 - il codice univoco progetto (CUP) assegnato è il seguente: J44H15000060004;
- 6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 7) di dare atto che il quadro economico dell'opera, così come rideterminato a seguito del presente provvedimento, è il seguente:

A) Lavori

Lavori da contratto	€ 556.444,44
Oneri della sicurezza	€ 25.001,24
	€ 581.445,68

B) Somme a disposizione

IVA 10% sui lavori	€ 58.144,57
Opere complementari	€ 137.000,00
IVA 10% sulle opere complementari	€ 13.700,00
Spese tecniche	€ 69.000,00
CNPAIA 4%	€ 2.760,00
IVA e Cassa sulle spese tecniche	€ 15.787,20
Incentivo art. 113 D.Lgs n. 50/2016	€ 14.940,00
Supporto al RUP	€ 3.500,00
Imprevisti 5%	€ 29.072,28
Accordi bonari 3%	€ 17.443,37
Sostituzione serramenti (IVA compresa)	€ 34.649,71
Economie da ribasso	€ 160.621,19
	€ 556.618,32

Totale € 1.138.064,00

- 8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;
- 9) di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'arch. Mauro Peruzzi mentre il responsabile dell'istruttoria è il Dott. Francesco Sandri;
- 10) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267/2000.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP.
(Arch. Mauro PERUZZI)